

DIREZIONE PROVINCIALE DI: PRATO

UFFICIO TERRITORIALE DI: PRATO

### Registrazione di Atto Privato

Il 06/10/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZ6, serie 3, numero 673

data di stipula: 11/09/2025

ident.vo telematico: TZ625L000673000GG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92110000483

### DATI GENERALI DELL'ATTO

| Progr.<br>Negozio | Descrizione del negozio                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                 | ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.. |
|                   |                                                              |
|                   |                                                              |
|                   |                                                              |

### SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

|             |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|
| 92110000483 |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 160,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



## VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

"I.E.M.I.G. APS"

L'anno **2025** il giorno 11/09/2025 alle ore 21.00, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea dell'Associazione per discutere il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione nuovo statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Sig. Franco Lai, per statuto ed elezione dei presenti, assume la Presidenza.

Il medesimo invita la Sig.ra Irene Grassi a fungere da Segretaria, quindi constata e fa constatare:

- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, e che nessuno di essi si oppone alla loro discussione;
- che sono stati raggiunti i quorum deliberativi richiesti dallo statuto;
- che l'assemblea può validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

### Sul primo punto

Il presidente apre la riunione evidenziando come si siano rese opportune delle modifiche allo statuto al fine di poter adeguare lo stesso alle richieste del RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzi Settore.

Il Presidente, proseguendo nel proprio intervento, dà lettura dello statuto ai presenti.

Il Presidente enuncia alcune novità dello Statuto e chiede ai presenti dubbi, domande o osservazioni su quest'ultimo.

Si procede alla messa in votazione del nuovo Statuto. Alle ore 21.30 all'unanimità si approva il Nuovo Statuto che sarà poi registrato all'agenzia delle Entrate.

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, allegato alla presente alla lettera A, ed incarica il Presidente Sig. Franco Lai di procedere con la registrazione dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate, autorizzandolo fin d'ora ad avvalersi di un professionista da lui individuato per i relativi adempimenti.

### Sul secondo punto

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più prendendo la parola, la seduta è tolta alle ore 22,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Segretaria  
Irene Grassi



Il Presidente  
Franco Lai



AGENZIA DELLE ENTRATE - REGIONE TOSCANA - UFFICIO REGIONALE DI PRATO  
Eseguita registrazione dell'atto n. 06/10/25  
al N. 673 Mod. 3 Vol.             
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### "I.E.M.I.G. APS"



#### **Art. 1 - Denominazione, sede e durata**

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Italian Emergency Medicine Interest Group - I.E.M.I.G.", di seguito indicata anche come "Associazione", organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Prato e l'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

#### **Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"**

Dal momento dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Italian Emergency Medicine Interest Group - I.E.M.I.G. Associazione di Promozione Sociale".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### **Art. 3 - Scopi**

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché di beneficenza, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari, terzi o altre associazioni aventi gli stessi scopi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

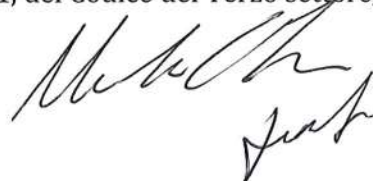
Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art. 36 del D.Lgs del 3.7.2017, n. 117.

L'Associazione per perseguire le sue finalità opererà in via principale o esclusiva nei seguenti settori:

- attività di interesse generale di cui alla lettera d) dell'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore, ovvero educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- attività di interesse generale di cui alla lettera i) dell'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore, ovvero organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, c.1 del Codice del Terzo settore;
- attività di interesse generale di cui alla lettera a) dell'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore, ovvero interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- attività di interesse generale di cui alla lettera b) dell'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore, ovvero







interventi e prestazioni sanitarie;

- attività di interesse generale di cui alla lettera c) dell'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore, ovvero prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

#### **Art. 4 - Attività**

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività (elencate a titolo indicativo e non esaustivo):

- diffusione degli standard più evoluti nell'esercizio clinico della medicina di urgenza;
- diffusione degli standard più evoluti nella risposta organizzativa al sovraffollamento del pronto soccorso;
- diffusione degli standard più evoluti nella gestione del rischio clinico nell'esercizio della medicina di Urgenza e Pronto soccorso;
- organizzazione di forum e corsi di aggiornamento sul proprio sito internet ([www.iemig.com](http://www.iemig.com)) sui principali argomenti di interesse della medicina di urgenza e sull'attività scientifica svolta;
- organizzazione di eventi aventi come fine quello educativo, organizzativo, clinico e di collegamento con le istituzioni preposte alla organizzazione dei servizi di medicina di urgenza e Pronto soccorso;
- promuovere la formazione continua in medicina di urgenza pronto soccorso attraverso un programma di formazione ECM;
- promuovere incontri tra i soci aventi specifici interessi scientifici e culturali, favorendo la costituzione di gruppi di lavoro tematici;
- collaborare con altre società scientifiche e associazioni scientifiche.

L'Associazione potrà svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di beneficenza e di solidarietà sociale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

#### **Art. 5 - Associati e Sostenitori**

Sono Soci Fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione e che hanno versato il contributo iniziale per la costituzione del patrimonio.

Possono fare richiesta di ammissione come Soci Ordinari tutte le persone e le Associazioni di Promozione Sociale che condividono le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

Il numero dei soci e degli aderenti è illimitato.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Possono fare richiesta come Sostenitori dell'Associazione le persone fisiche o gli enti, in qualsiasi forma costituiti, che, condividendo gli scopi statutari, supportano economicamente l'Associazione secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo al momento dell'accettazione della domanda. I Sostenitori non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche associative, ma possono usufruire di attività e servizi secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo. Per la qualifica Sostenitore non è richiesta l'iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

## **Art. 6 - Procedura di ammissione**

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di adesione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è rivalutabile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

## **Art. 7 - Diritti e doveri degli aderenti**

Tutti i Soci e gli aderenti all'Associazione sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la eventuale quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e di votare direttamente o per delega (massimo una);
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

I Sostenitori Hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;

## **Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

La qualifica di socio si perde per:

- Decesso;
- Decadenza per mancato pagamento della eventuale quota associativa;

- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

#### **Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato**

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati.

#### **Art. 11 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci; l'Organo Amministrativo (o Consiglio Direttivo); l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore; l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore; Il Comitato Scientifico.

Tutti gli eletti o nominati negli organi associativi non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. Essi rilasciano, preventivamente all'assunzione della carica, una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti di interesse e l'impegno al rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti Associativi.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

#### **Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della eventuale quota associativa annuale.

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi presso la sede dell'Associazione o da inviarsi tramite posta elettronica, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prescelta. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente o di almeno il dieci per cento degli associati.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste dagli articoli 20 e 21 del presente Statuto. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti; la seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti.

Le Assemblee possono avvenire anche in modalità telematica.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

### **Art. 13 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 15 (quindici) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria.

Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare, tramite posta elettronica, ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- nomina il Comitato Scientifico.

In caso di stallo su decisioni di rilievo da parte del Consiglio Direttivo, sarà compito del Presidente convocare l'Assemblea dei Soci e sottoporle la questione, affinché deliberi in merito alla decisione da prendere.

In caso di dimissioni di più della metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decadrà e sarà compito dell'Assemblea dei Soci eleggerne prontamente uno nuovo. Nel caso di vuoto amministrativo, il precedente Consiglio resterà in carica per lo svolgimento delle mansioni ordinarie, finché l'Assemblea non avrà provveduto alla nomina di quello nuovo.

#### **Art. 14 - Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è composto da soci nominati dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico è l'organo deputato alla verifica e al controllo della qualità delle attività e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Il Comitato svolge funzioni di consulenza, indirizzo e valutazione su mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 15 - Il Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di decadenza, dimissioni, di impedimento permanente o morte del Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni.

#### **Art. 16 - Il Segretario**

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.

Tiene aggiornato l'elenco dei Soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

#### **Art. 17 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto

di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Il Tesoriere può essere eletto nella figura del Segretario.

#### **Art. 18 - Il Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

#### **Art. 19 - Il Rendiconto Economico**

L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale dovrà essere presentato dal Consiglio Direttivo un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà seguire la normativa ed i limiti in materia di redazione prevista dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

I bilanci e i rendiconti saranno resi noti e inseriti nel sito web istituzionale dell'Associazione. Ciascun Socio può richiedere in qualsiasi momento copia del bilancio o del rendiconto approvato. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 20 - Modifiche dello Statuto**

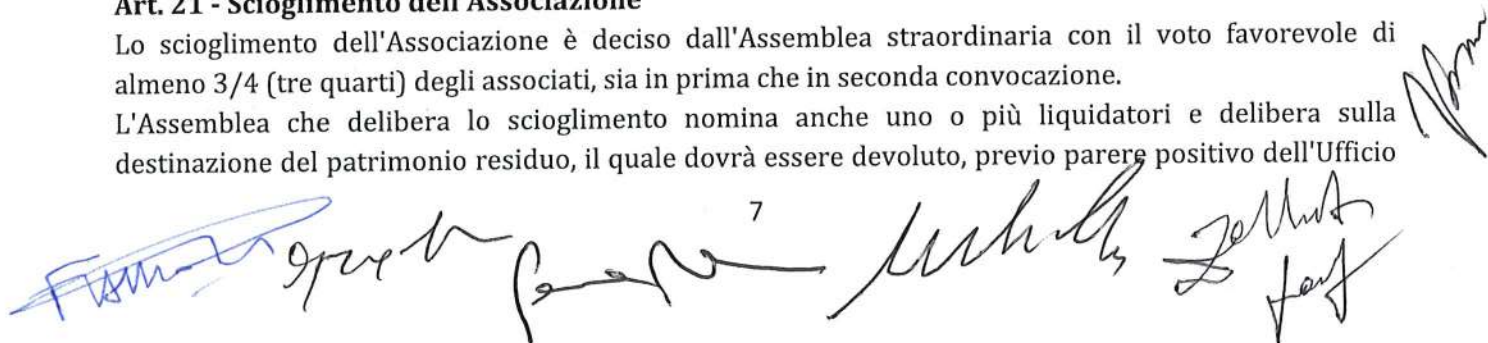
Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei soci, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei soci; la delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

#### **Art. 21 - Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue and black ink. A date stamp '7' is visible in the center, indicating the 7th day of the month. The signatures are written over the bottom of the text area.

di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

**Art. 22 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*